



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Al Ministero della Giustizia
Gabinetto del Ministro

e p.c. Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia

**Oggetto: provvedimento del 17.3.2026 del Capo di Gabinetto di rinnovo, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001, al del
dell'incarico di dirigente della del
Ministero della Giustizia.**

SILEA 213304

Con nota del 19.3.2026 è stato trasmesso, per il prescritto controllo, il provvedimento in oggetto.

RILIEVO

Con il provvedimento in esame è approvato il rinnovo, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001, per un triennio a decorrere dal 3 aprile 2026, dell'incarico di dirigente del Ministero della Giustizia

Al riguardo si osserva che l'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 considera come assolutamente eccezionale l'affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti che non abbiano superato il prescritto percorso di qualificazione concorsuale per l'inserimento nel ruolo dirigenziale, che resta la modalità di reclutamento "fisiologica, coerente con il dettato costituzionale posto a garanzia del migliore andamento dei pubblici uffici". In questo senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte dei conti (cfr. Sez. centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazioni n.



CORTE DEI CONTI

SCCLEG/5/2018/PREV, SCCLEG/14-15-16/2025/PREV; Sez. contr. Lombardia, n. 23/2024/PREV). Inoltre, *“Il carattere eccezionale e residuale dell’utilizzo, nell’ambito della dirigenza pubblica, di personale esterno dotato di comprovata qualificazione professionale, ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, è stato ribadito di recente anche dalla Corte Suprema di Cassazione (Sez. lavoro, nn. 27189/2025 e 27192/2025) che ha evidenziato come il legislatore consenta il ricorso a tale istituto solo per periodi limitati nel tempo, in quanto diversamente si finirebbe per eludere i principi eurounitari volti ad evitare la reiterazione dei rapporti a termine, al fine di superare la precarizzazione, principi che il Supremo consesso ritiene applicabili anche alla dirigenza del pubblico impiego privatizzato. La sentenza richiama anche la necessità che gli incarichi a tempo determinato non sopperiscano a stabili esigenze di dotazione della pubblica amministrazione, così come imposto dal diritto eurounitario. In questo senso si esprime la direttiva 1999/70/CE, relativa all’Accordo quadro CES. UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Il reiterato rinnovo dell’incarico finisce, peraltro, per contrastare con il principio costituzionale secondo cui all’impiego pubblico si accede, nella normalità, previo superamento di procedura concorsuale nonché con la riserva alla contrattazione collettiva del trattamento retributivo spettante al dirigente, trattamento che l’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, consente di superare ma solo in ragione della temporaneità del rapporto”* (cfr. Deliberazione n. SCCLEG/5/2026/PREV).

Nel caso di specie nel provvedimento si giustifica la scelta amministrativa del rinnovo sostenendo la peculiarità del rinnovo dell’incarico di funzioni dirigenziali ad un soggetto con qualifica di funzionario sulla base della notevole preparazione giuridica del soggetto prescelto, ma concretizzando subito dopo quel giudizio con riferimento alla corretta esecuzione di attività ordinarie rientranti nella prassi operativa dell’attività dei funzionari (come la predisposizione di materiale per la presentazione di progetti, ossia slide, oppure l’esecuzione di compiti quali la redistribuzione degli spazi del Ministero e il ripristino dell’archivio di deposito del
Infine, è richiamata un’esperienza ultraventennale
nel
nell’ambito della quale la funzionaria ha raggiunto un
eccellente livello di preparazione e qualità professionali.

L’amministrazione ha, inoltre, considerato nella motivazione come unico criterio di scelta la pregressa attività svolta da
nell’Ufficio negli ultimi
20 anni e l’attività svolta durante il precedente incarico.

Evidentemente questa motivazione non riesce a dar conto della scelta di rinnovare una funzione dirigenziale ad un soggetto privo della qualifica formale per cui si invita l’amministrazione a fornire tutti i necessari chiarimenti che il caso richiede, relativi sia alle elevate caratteristiche professionali della funzionaria sia alla non rinvenibilità di una tale professionalità nei ruoli dirigenziali dell’amministrazione stessa.

Non risulta neppure alcuna motivazione in ordine alle esigenze di carattere eccezionale che dovrebbero giustificare nel caso di specie l’incarico dirigenziale a soggetto privo della qualifica formale.



CORTE DEI CONTI

Si chiede, pertanto, all'amministrazione di fornire tutti i necessari chiarimenti su quanto sopra esposto.

Si resta in attesa di riscontro a quanto richiesto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del presente foglio di rilievo, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000. Nelle more della risposta i termini per la conclusione della procedura di controllo sono sospesi.

Il magistrato istruttore
Laura Monfeli

Il Consigliere delegato
Maria Luisa Romano



CORTE DEI CONTI